

COMMISSIONE III  
AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

39.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIULIO ANDREOTTI

### INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (Approvato dalla III Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato) (3375-B) . . . . .	325
PRESIDENTE . . . . .	325, 326, 327, 328, 335
BOTTARELLI PIERGIOGIO . . . . .	326, 328, 334
COSTA RAFFAELE, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	327, 328, 335
DE POI ALFREDO, <i>Relatore f.f.</i> . . . . .	326, 334, 335
PASQUINI ALESSIO . . . . .	335
TREMAGLIA MIRKO . . . . .	326, 334, 335
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	335

La seduta comincia alle 9.

GIANCARLA CODRIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Disegno di legge:** Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (Approvato dalla III Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato) (3375-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalisti-

co sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri», già approvato dalla III Commissione permanente della Camera nella seduta del 7 luglio 1982 e modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 dicembre 1982.

Poiché il relatore per il disegno di legge, onorevole Luigi Galli, si trova nell'impossibilità di partecipare ai lavori della nostra Commissione, invito l'onorevole Alfredo De Poi a sostituirlo e a riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

ALFREDO DE POI, *Relatore f.f.* La modifica più importante che ha subito questo provvedimento riguarda l'inserimento nel testo del disegno di legge della tabella contenente l'elencazione degli enti ammessi al contributo dello Stato. In tale tabella però sono inseriti solamente gli enti che fino ad oggi hanno usufruito del contributo statale in base ad una specifica legge ed è per questo motivo che il numero degli enti è molto ridotto rispetto a quello che noi immaginavamo dovesse essere per corrispondere alle finalità che ci prefiggevamo.

Certamente la scelta che dobbiamo compiere è piuttosto difficile in quanto abbiamo solo la speranza che in futuro sia i criteri sia gli enti corrispondenti siano valutati in maniera diversa da parte di coloro che modificheranno la tabella. D'altra parte non possiamo venir meno ad alcuni adempimenti che c'eravamo imposti per accogliere alcune esigenze di certi enti che ormai stanno diventando gravi e pesanti.

Sono infatti già due anni che molti di questi enti non godono più di alcun tipo di contributo e tutti quanti noi abbiamo avuto modo di registrare una serie di lagnanze e di preoccupazioni in merito allo stato di sopravvivenza in cui ormai tali enti versano. Non dobbiamo quindi ulteriormente procrastinare l'approvazione di questo provvedimento, anche se nello stesso tempo dobbiamo in qualche modo cercare di restituire al provvedimento quel taglio che il Senato ha inteso modificare, non lasciando al Governo alcuna discrezionalità nell'indicazione della tabella.

Infine, nel raccomandare ai colleghi la approvazione del provvedimento, non posso fare a meno di augurarmi che si arrivi quanto prima ad una revisione della materia in termini più organici e più completi. A tal fine mi riservo di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali sulle modifiche apportate dal Senato.

PIERGIORGIO BOTTARELLI. Il gruppo comunista accoglie con soddisfazione la modifica introdotta dal Senato ed in particolare l'inclusione nel testo della tabella. Tale soddisfazione nasce dal fatto che nel corso della discussione del provvedimento presso questo ramo del Parlamento aveva già proposto l'inclusione di una tale tabella.

Circa la tabella proposta dirò solamente che non sono del tutto sicuro che i finanziamenti che vengono stabiliti per i diversi enti ed i rapporti tra questi finanziamenti corrispondano in tutto a dei criteri di equità e di merito. Forse ad alcuni si concede troppo poco e ad altri troppo. Ma queste sono valutazioni soggettive sulle quali si potrebbe aprire una lunga discussione, l'importante è che la tabella sia stata inclusa nel testo del disegno di legge.

Una osservazione vorrei fare: tra gli enti che non sono stati inseriti c'è anche l'IPALMO, del quale abbiamo sottolineato a più riprese i meriti nell'attività internazionalistica per i rapporti con i paesi in via di sviluppo. Ci auguriamo che in sede di revisione annuale della tabella si proceda ad una inclusione in essa anche del citato Istituto ed in tal senso il collega Pasquini presenterà un ordine del giorno.

Con queste considerazioni, come già ha fatto al Senato, il gruppo comunista esprimerà voto favorevole alla approvazione del provvedimento in discussione.

MIRKO TREMAGLIA. Io devo, invece, esprimere vive perplessità per queste modifiche perché dopo aver affermato in li-

nea di principio ed aver stabilito i criteri per quanto riguarda il finanziamento agli enti internazionalistici che svolgono attività di studio e ricerca nel campo dello sviluppo dei rapporti internazionali si chiude il discorso con una tabella che già fa riferimento ad enti sui quali ci sarebbe molto da discutere, tra l'altro anche per quanto riguarda i meriti dell'azione da essi svolta. Nel momento in cui — questa osservazione che faccio ha per noi valore assoluto e potrà avere ripercussioni anche in altre sedi — in modo organico, cioè con la tabella inserita in questo provvedimento, noi andiamo a stabilire il finanziamento degli enti in questione, questi enti devono rispondere non solo a delle finalità precise ma devono osservare anche delle impostazioni di rigore così dal punto di vista amministrativo, con tutti i controlli ed i vincoli conseguenti, come nel senso che non possono assolutamente essere delle espressioni di parte, con lottizzazione degli organi dirigenti amministrativi.

Voglio essere in questo discorso preciso e puntuale. Le riserve che avanzo significano che nel momento stesso in cui lo Stato dà il denaro a questi enti, e lo dà in modo organico, con legge, noi siamo decisi a portare fino in fondo il discorso in modo che non vi sia alcun equivoco ed i controlli si estendano dal piano politico al piano amministrativo con collegamenti molto precisi.

Noi teniamo conto dell'osservazione o meglio della raccomandazione fatta dal collega De Poi. È vero che questo provvedimento è molto atteso e che è giusto dare possibilità di vita e di sviluppo agli enti a carattere internazionalistico ed infatti a suo tempo demmo la nostra approvazione, ma oggi ci troviamo di fronte ad una situazione completamente diversa, con motivazioni che non possiamo accogliere. Il collega De Poi ci dice che dobbiamo tenere conto del fatto che questi enti mancano di contributi da due anni ma a me non pare che le cose stiano così perché di volta in volta noi abbiamo sempre considerato queste esigenze, che sono giustissime, e quindi viene meno la conside-

razione che dobbiamo approvare assolutamente questo provvedimento se vogliamo che gli enti in questione sopravvivano, viene meno la necessità della immediatezza della approvazione.

La nostra raccomandazione è dunque quella di riesaminare la situazione con maggiore riflessione per non commettere degli errori che potrebbero suonare come ingiustizie e riterremo opportuna una sospensione della discussione in atto in modo da poter riesaminare il provvedimento alla luce di quanto da noi discusso ed approvato quando lo esaminammo in prima lettura. Se questa proposta non verrà accolta non potremo che esprimere la nostra contrarietà ed astenerci, per le motivazioni che ho espresso, dalla votazione del provvedimento per evitare che un voto contrario possa essere mal interpretato.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche approvate dal Senato.

**RAFFAELE COSTA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Prendo la parola molto brevemente, soltanto per far rilevare come questo provvedimento abbia avuto un *iter* particolarmente approfondito o meglio travagliato se si calcola che la spesa in esso prevista non è rilevantissima, aggirandosi intorno ai 2.675 milioni, e che anche per quanto riguarda gli stanziamenti relativi ai capitoli di bilancio interessati non pensiamo che l'incremento possa essere in assoluto assai rilevante, trattandosi di un miliardo e 615 milioni per il 1982 e di 300 milioni per il 1983.

Si sono determinate tra i due rami del Parlamento delle divergenze che però non sono sostanziali, in quanto non riguardano le necessità delle associazioni o enti che svolgono attività nel settore della politica internazionale o degli studi internazionali o delle organizzazioni internazionali ma il metodo più adatto per il raggiungimento di determinati obiettivi. In particolare al Senato è prevalsa l'opinione, dopo una serie di discussioni che hanno promosso rapporti con il Ministero del tesoro ed in-

contri con i rappresentanti delle organizzazioni interessate, di dare luogo ad una precisa indicazione tabellare, come del resto era stato ripetutamente indicato anche dal Comitato ristretto in questo ramo del Parlamento, ma anche di consentire una flessibilità che permetterà di procedere ad una prima revisione dopo un anno e poi a revisioni triennali.

Se è vero che è auspicabile una revisione generale di tutta la materia desidero far notare, con riferimento alle osservazioni del collega Tremaglia in ordine al controllo non solo di natura politica ma anche amministrativa, che alcune valvole di sicurezza sono contenute nel provvedimento. Forse non sono sufficienti, ma non bisogna dimenticare che è anche difficile intervenire per un controllo specifico sulle spese e sulla gestione di questi enti che ricevono dallo Stato solo una parte molto limitata dei fondi che destinano alle spese generali.

Come dicevo, il provvedimento prevede alcuni strumenti di controllo; in particolare, si stabilisce che il contributo statale non può essere fissato in una misura superiore al 65 per cento delle entrate risultanti dal bilancio preventivo dell'ultimo anno dell'ente interessato. Mi pare che tale norma rappresenti una sufficiente garanzia anche se non strettamente amministrativa ma politico-amministrativa.

Il collega Bottarelli, pur dichiarandosi sostanzialmente favorevole al provvedimento — così come ha fatto il gruppo comunista al Senato — ha richiamato la nostra attenzione sull'IPALMO. Tale ente non è compreso nella tabella allegata all'articolo 1 assieme agli altri istituti per la cooperazione internazionale; esso, però, percepisce la contribuzione statale in base alla legge n. 7 del 3 gennaio 1981.

**PIERGIORGIO BOTTARELLI.** Questa, però, è una interpretazione restrittiva della legge del 1981 che ha finalità generali.

**RAFFAELE COSTA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Per l'IPALMO, però, si apre un'altra possibilità, cioè quella di essere inserito nella tabella suc-

cessivamente, attraverso l'allargamento della stessa.

Concludendo raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmessoci dal Senato.

**PRESIDENTE.** Come ricordava il collega Tremaglia abbiamo in tempi precedenti cercato di fare provvedimenti tampone per diversi enti, di volta in volta caratterizzandone le singolarità. Tali provvedimenti limitavano la loro efficacia, dal punto di vista dei finanziamenti, soltanto al 1981 perché ci siamo riservati sempre, per il 1982, di agire proprio con il provvedimento ora al nostro esame.

È accaduto che gli enti di cui si discute per il 1982, che è finito, hanno dovuto ricorrere normalmente alle banche per poter fronteggiare le proprie necessità. Questo significa che un quarto della sovvenzione di questo anno dovrà essere destinato, lira più lira meno, alle esigenze bancarie. Per queste ragioni gli enti hanno fatto delle pressioni che non possono essere definite corporative. Ad esempio ho sentito dire dai rappresentanti dell'ISMEO che non sanno come fare anche perché le banche non si fidano del provvedimento, visto che non è stato ancora varato anche se promesso.

Pur tenendo conto dell'opinabilità della tabella e dei criteri adottati nel formularla nonché del fatto che comunque sono previsti dei controlli, prego la Commissione di volere approvare il disegno di legge perché, ove così non facesse, metterebbe gli enti in questione in una situazione davvero difficile.

Passiamo pertanto all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

#### ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 gli enti che svolgono attività di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, elencati in una tabella da emanarsi secondo le mo-

dalità stabilite nel terzo comma del presente articolo, sono ammessi al contributo ordinario annuale dello Stato nella misura indicata nella tabella stessa, la quale può includere anche enti che alla data di entrata in vigore della presente legge non fruiscono di contributo finanziario dello Stato.

Non vanno inclusi nella tabella gli enti che operano nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo per i quali si provvede in base alle procedure previste dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 7, salvo che per le attività di natura internazionale estranee al settore della cooperazione per lo sviluppo.

La tabella è emanata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere motivato delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Condizione per l'iscrizione nella tabella è che gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro attività.

Tali attività devono esplicitarsi in almeno uno dei seguenti settori:

1) formazione del personale diplomatico e del personale di organismi internazionali ed organizzazione di corsi di preparazione per gli aspiranti a tali carriere;

2) organizzazione di convegni, congressi e di ogni altra manifestazione culturale e scientifica a carattere internazionale;

3) pubblicazione di riviste, periodici, studi e libri destinati principalmente a contribuire alla conoscenza dei grandi temi di carattere internazionale.

La tabella è soggetta ogni tre anni a revisione da attuarsi con le stesse modalità di cui al terzo comma.

Con la pubblicazione della tabella le precedenti norme istitutive di finanzia-

menti a favore degli enti in essa indicati, si intendono abrogate, ad eccezione di quelle che subordinano l'erogazione del contributo statale alla dimostrazione, da parte degli enti, di beneficiare di finanziamenti provenienti da altre fonti non statali.

Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello degli affari esteri.

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, sono ammessi al contributo ordinario annuale dello Stato, con le modalità indicate dalla presente legge e nella misura indicata nella tabella allegata, gli enti che svolgono attività di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, elencati nella tabella stessa.

La tabella di cui al precedente comma è soggetta ad una prima revisione, da attuarsi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e, quindi, a successive periodiche revisioni, da attuarsi ogni tre anni, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo motivato parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano a' termini dei rispettivi regolamenti. In sede di revisione, nella tabella possono essere inclusi anche enti che non abbiano precedentemente fruito di contributo finanziario dello Stato: in tale sede si applicherà preferenzialmente il principio per cui il contributo statale non può essere stabilito in misura superiore al 65 per cento delle entrate risultanti dal bilancio preventivo dell'ultimo anno dell'ente interessato.

Nella tabella non sono inclusi gli enti che operano nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo,

## VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1982

per i quali si provvede in base alle procedure previste dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 7, salvo che per le attività di natura internazionale estranee al settore della cooperazione allo sviluppo.

Condizione per l'ammissione al contributo di cui alla presente legge è che gli enti operino sulla base di un programma di durata almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività programmate.

Tali attività devono esplicitarsi in almeno un dei seguenti settori:

1) formazione del personale diplomatico e del personale di organismi internazionali ed organizzazione di corsi di preparazione per gli aspiranti a tali carriere;

2) organizzazione di convegni, congressi e di ogni altra manifestazione culturale e scientifica a carattere internazionale;

3) pubblicazione di riviste, periodici, studi e libri destinati principalmente a contribuire alla conoscenza dei grandi temi di carattere internazionale.

Con l'entrata in vigore della presente legge, le previgenti norme recanti finanziamenti a favore degli enti di cui al primo comma sono abrogate.

Dall'importo dei contributi concessi agli enti elencati in tabella per l'anno 1982 vanno detratte le somme versate agli enti stessi a titolo di contributi ordinari previsti da leggi vigenti per il medesimo esercizio finanziario.

Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quelli degli affari esteri.

All'articolo 1 è annessa la seguente tabella:

TABELLA

1) Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa . . . . .	L. 300.000.000
2) Centro di studi americani . . . . .	» 20.000.000
3) Centro internazionale di studio e documentazione sulle Comunità europee . . . . .	» 45.000.000
4) Centro italiano di formazione europea . . . . .	» 10.000.000
5) Centro per le relazioni italo-arabe . . . . .	» 50.000.000
6) Consiglio italiano del Movimento europeo . . . . .	» 250.000.000
7) Istituto affari internazionali (IAI) . . . . .	» 250.000.000
8) Istituto Medio ed Estremo Oriente . . . . .	» 700.000.000
9) Istituto per l'Oriente . . . . .	» 50.000.000
10) Istituto studi politica internazionale (ISPI) . . . . .	» 400.000.000
11) Istituto universitario studi europei . . . . .	» 50.000.000
12) Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) . . . . .	» 450.000.000

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dal Senato con l'annessa tabella.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Il Ministero degli affari esteri può concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge.

La relazione prevista dal successivo articolo 3, ultimo comma, deve contenere espressa menzione di tali iniziative e programmi e delle ragioni che hanno giustificato la concessione dei contributi straordinari.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Il Ministro degli affari esteri può concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari agli enti compresi nella tabella allegata nonché ad enti non compresi nella stessa tabella purché rispondano ai requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge.

La relazione prevista dal successivo articolo 3, ultimo comma, deve contenere espressa menzione di tali iniziative e programmi e delle ragioni che hanno giustificato la concessione dei contributi straordinari.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato).

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Gli enti pubblici inclusi nella tabella emanata ai sensi dell'articolo 1 della pre-

sente legge sono sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, che la esercita nelle forme e nei modi stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Nei confronti degli altri enti inclusi nella tabella il Ministero degli affari esteri vigila sulla destinazione dei finanziamenti concessi ai loro fini istituzionali. A tale scopo detti enti sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri e al Ministero del tesoro i bilanci preventivi e consuntivi, redatti e deliberati dagli organi d'amministrazione competenti nei termini e secondo le disposizioni del titolo I del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, con una relazione illustrativa dei modi di impiego dei contributi statali, nonché le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero degli affari esteri ritenga necessari per l'esercizio della vigilanza e a prevedere un rappresentante del Ministero vigilante nel collegio sindacale o nell'organo di revisione.

Gli enti di cui al comma precedente provvedono, entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 1, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche.

Il Ministro degli affari esteri presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dagli enti inclusi nella tabella.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3:

Gli enti pubblici inclusi nella tabella emanata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, che la esercita nelle forme e nei modi stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Nei confronti degli altri enti inclusi nella tabella, il Ministero degli affari esteri vigila sulla destinazione dei finan-

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1982

ziamenti concessi ai loro fini istituzionali. A tale scopo detti enti sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri i bilanci preventivi e consuntivi redatti e deliberati dagli organi di amministrazione competenti nei termini e secondo le disposizioni del titolo I del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, nonché le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero degli affari esteri ritenga necessari per l'esercizio della vigilanza.

Gli enti di cui al comma precedente provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche.

Il Ministro degli affari esteri presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dagli enti inclusi nella tabella.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo approvato dal Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

#### ART. 4.

Il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarità nella gestione degli stessi dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Ove nel termine fissato nel decreto di cui al precedente comma le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento. In tale caso le misure dei contributi fissate in tabella possono essere modificate, secon-

do le procedure di cui all'articolo 1, nei limiti dell'importo del contributo soppresso.

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 4.

Il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarità nella gestione degli stessi dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Ove nel termine fissato nel decreto di cui al precedente comma le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento. In tale caso le misure dei contributi fissate nella tabella sono modificate, secondo le procedure di cui all'articolo 1, nei limiti del contributo soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo approvato dal Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

#### ART. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 gli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, concernenti gli enti di cui alla tabella, sono unificati in un solo capitolo.

Lo stanziamento del detto capitolo, così come determinato dal primo comma del presente articolo, è incrementato ulteriormente di lire 1.765 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1982.

All'onere di lire 1.765 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede quanto a lire 1.708.000.000 con il netto

## VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1982

ricavo della cessione di monete commemorative o di serie speciali autorizzate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309, e quanto a lire 57.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando quanto a lire 12.000.000 l'accantonamento predisposto per « Aumento del contributo al Centro per le relazioni italo-arabe » e quanto a lire 45.000.000 l'accantonamento predisposto per « Proroga del contributo al Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le eventuali modifiche dello stanziamento del capitolo di cui al primo comma, in conseguenza delle revisioni periodiche della tabella, hanno luogo con la legge annuale di bilancio.

Il Senato lo ha così modificato:

## ART. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 gli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, concernenti gli enti di cui alla tabella allegata, sono unificati in un solo capitolo.

Lo stanziamento del detto capitolo, così come determinato dal primo comma del presente articolo è incrementato ulteriormente di lire 1.615 milioni per l'anno 1982 e di lire 1.965 milioni a decorrere dall'anno 1983.

Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge è autorizzata per il 1982 una ulteriore spesa di lire 150 milioni.

All'onere complessivo di lire 1.765 milioni, derivanti dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione del capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

All'onere di lire 1.965 milioni relativo all'anno 1983 si provvede mediante ridu-

zione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le eventuali modifiche dello stanziamento del capitolo di cui al primo comma, in conseguenza della modifica triennale della tabella, hanno luogo con la legge annuale di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

## ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Pasquini, Bottarelli e Giuliano hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione affari esteri della Camera dei deputati,

in occasione del dibattito e dell'approvazione del disegno di legge n. 3375-B sugli enti sovvenzionati dal Ministero degli esteri,

invita il Governo,

ad inserire, nella revisione che dovrà farsi al termine del prossimo anno della tabella degli enti aventi titolo ad usufruire di tale sovvenzione, l'IPALMO, in considerazione dell'ampia ed apprezzata attività che tale istituto svolge anche in molteplici

ci altri campi diversi da quello della cooperazione allo sviluppo.

0/3375-B/3/1

L'ordine del giorno si riferisce ad una delle attività che conosciamo più direttamente perché molti membri della Commissione partecipano alle riunioni dell'IPALMO. Per quel che riguarda gli altri enti, diamo, invece, fiducia alle carte ministeriali.

Gli onorevoli De Poi e Cattanei hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione affari esteri della Camera dei deputati,

in sede di discussione del disegno di legge concernente l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, ribadendo i criteri che hanno presieduto alla risoluzione votata dalla Commissione esteri della Camera in data 6 maggio 1981; tenendo conto che possono esservi punti che non sono stati inclusi nella tabella allegata e che corrispondono ai criteri richiamati e già contemplati in leggi di finanziamento o in proposte di legge quali ad esempio l'IPALMO il Servizio sociale internazionale ed il Comitato italo atlantico;

impegna il Governo

ad includere questi ed altri enti in sede di revisione della tabella ed a fornire stanziamenti più adeguati anche agli enti già in tabella, tenendo conto del sussidio integrativo di fonti finanziarie non statali.

0/3375-B/3/2

**PIERGIORGIO BOTTARELLI.** Con questo ordine del giorno si riapre il discorso.

**ALFREDO DE POI, Relatore.** Questa è una valutazione che farà il Parlamento.

**PRESIDENTE.** Se posso esprimermi, direi che sarebbe opportuno limitare il di-

scorso all'IPALMO. Infatti, in sede interpretativa potrebbe sembrare che siamo contrari ad eventuali altre inclusioni.

**ALFREDO DE POI, Relatore.** Per questa ragione ho messo le parole « ad esempio » prima di citare l'IPALMO.

**PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA.** Poiché siamo vincolati dal provvedimento ad una tabella che contiene nomi precisi di enti non possiamo presentare ordini del giorno che si riferiscono nominativamente ad altri enti perché, altrimenti, dovremmo entrare in una casistica incontrollata ed incontrollabile. Si aprirebbe, infatti, un discorso di merito caso per caso il che è assurdo.

Con questo, non voglio dire che non siano proponibili altri nomi, ma solo che non è possibile operare in questo modo nell'ambito di una legge che noi contestiamo proprio perché contiene una indicazione riduttiva degli enti ai quali è destinato il finanziamento; perché non stabilisce criteri rigorosi, lasciando aperta la valutazione dell'operatività di un ente e la rispondenza di tale operatività a quei criteri.

Penso, quindi, che l'ordine del giorno De Poi e Cattanei sia condivisibile se si sopprime il riferimento ai nomi e si introduce la raccomandazione all'inclusione di tutti quegli altri enti che davvero corrispondono ai criteri fissati nella legge. Mi pare che una tale proposta possa essere accolta dai presentatori visto che si tratta — lo ripeto — di un ordine del giorno che fa riferimento ad un disegno di legge riduttivo in quanto tabellare e circostanziato — proprio per questa ragione noi ci asterremo dalla votazione finale. Se si stabilisce il principio per cui si lascia libera la valutazione dei criteri adottati, siamo tutti d'accordo; ma nel momento in cui si specifica il nome di determinati enti ed istituti, tutto il discorso si riapre. Pertanto, se vogliamo presentare un ordine del giorno, esso deve essere comprensivo di tutti gli enti che rispondono ai criteri previsti dalla legge.

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1982

PRESIDENTE. Poiché l'IPALMO è citato espressamente nell'ordine del giorno, credo che questo sia sufficiente a dimostrare il nostro interessamento per le sorti di questo istituto.

ALESSIO PASQUINI. Il gruppo comunista è orientato a votare l'ordine del giorno così come è stato presentato soprattutto per motivi politici cioè perché l'IPALMO non si trova in una situazione di mancanza di finanziamenti, come ha ricordato il sottosegretario, ma perché tale istituto è incluso nella parte dei finanziamenti che farà il dipartimento, anzi credo che esso sia uno dei pochi istituti ad aver ricevuto già i fondi. Pertanto, non si tratta di una questione finanziaria ma del fatto che l'IPALMO svolge una attività che non si esaurisce al solo dipartimento e alla cooperazione, ma si allarga ad un ruolo che possiamo definire collaterale nei paesi in via di sviluppo oltre che in Europa.

ALFREDO DE POI, *Relatore f.f.* Tenendo conto delle osservazioni formulate dai colleghi, modifico l'ordine del giorno da me presentato in questo modo:

La Commissione affari esteri della Camera dei deputati,

in sede di discussione del disegno di legge concernente l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, ribadendo i criteri che hanno presieduto alla risoluzione votata dalla Commissione esteri della Camera in data 6 maggio 1981; tenendo conto che possono esservi punti che non sono stati inclusi nella tabella allegata e che corrispondono ai criteri richiamati e già contemplati in leggi di finanziamento o in proposte di legge quali ad esempio l'IPALMO, il Servizio sociale internazionale ed il Comitato italo atlantico;

invita il Governo

ad includere detti enti ed altri a seguito di opportuna valutazione in sede di revi-

sione della tabella ed a fornire stanziamenti più adeguati anche agli enti già in tabella, tenendo conto del sussidio integrativo di fonti finanziarie non statali.

0/3375-B/3/2

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo accetta i due ordini del giorno.

ALESSIO PASQUINI. Insisto per la votazione dell'ordine del giorno presentato dal gruppo comunista.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Il MSI-destra nazionale voterà contro.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

ALFREDO DE POI, *Relatore f.f.* Insisto per la votazione del mio ordine del giorno.

ALESSIO PASQUINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri »  
(Approvato dalla III Commissione perma-

## VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1982

nente della Camera e modificato dal Senato) (3375-B):

Presenti . . . . .	25
Votanti . . . . .	24
Astenuto . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreotti, Bottarelli, Cattanei, Codrignani, Conte Antonio, Cossiga, De Carolis, De Poi, Foschi, Gangi, Giadresco, Giulia-

no, Gunnella, Lattanzio, Lombardi, Magri, Malfatti, Pasquini, Piccoli Flaminio, Rubbi Antonio, Ruffini, Salvi, Sedati, Spataro.

Si è astenuto:

Tremaglia.

La seduta termina alle 9,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO